

Allegato "A" al verbale modificativo dello statuto redatto dal Presidente del Consiglio Direttivo in data 18 Giugno 2026

STATUTO

TITOLO I

Costituzione - Denominazione - Sede sociale

Art. 1 - È costituita, con sede in Albino (BG) una libera associazione denominata

"Club Alpino Italiano –Sottosezione di Albino – A.P.S."

"fondata nel 1946"

con denominazione abbreviata

"CAI Albino – A.P.S.".

L'Associazione, in collaborazione con la Sezione di Bergamo, svolge la sua azione principale nel territorio di Albino ed esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia; essa non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed ha durata illimitata.

L'Associazione è costituita e organizzata in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Rapporti

Art. 2 - L'Associazione è una Sottosezione della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano C.A.I. - Antonio Locatelli, e pertanto uniforma il proprio statuto al Regolamento generale del CAI, sezione di Bergamo; inoltre opera in armonia con lo stesso.

Scopi e Funzioni

Scopi

Art. 3 - L'associazione ha per scopo, anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni aventi analoghe finalità, in special modo in piena collaborazione con la Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano A.P.S. – C.A.I. -Antonio Locatelli -, di promuovere l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane ed in particolare di quelle lombarde e del proprio territorio di competenza e la difesa del loro ambiente naturale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.

117/2017 e successive modifiche e integrazioni di cui alle lettere e), f), i), k), t), y) aventi ad oggetto:

- 1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- 2) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- 3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- 4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- 5) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- 6) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nel presente articolo purchè assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lg. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi e la cui individuazione potrà essere successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Opera nel rispetto delle finalità istituzionali e delle indicazioni delineate dalla succitata sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli - alla quale riconosce, pur nell'ambito della propria autonomia organizzativa e patrimoniale, funzioni di coordinamento.

Funzioni

Art. 4 - Per conseguire gli scopi sociali l'Associazione, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri Soci e volontari, sempre nell'ambito del coordinamento della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, si propone di:

- a) incoraggiare studi, ricerche, esplorazioni in ogni campo, tanto scientifico che pratico, per le montagne e l'ambiente alpino, e pubblicare monografie alpinistiche e sciistiche, guide, itinerari, manuali, notiziari informativi;

- b) facilitare le ascensioni e le escursioni alpine realizzando e mantenendo in efficienza rifugi, bivacchi, sentieri ed altre opere alpine, anche in collaborazione con le sezioni consorelle competenti;
- c) organizzare iniziative ed attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- d) utilizzare gli immobili di proprietà sociale costituiti dai Rifugi Alpinistici ed Escursionistici come presidio di cultura e pubblica utilità per la salvaguardia dell'uomo, natura, biodiversità, paesaggio e ambiente in montagna, e così per lo svolgimento di attività didattiche, formative, sociali, soccorso, ricreative e sportive in montagna;
- e) organizzare e gestire corsi di educazione e formazione per le attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
- f) provvedere alla formazione di istruttori ed accompagnatori per lo svolgimento delle attività di cui ai punti c) ed e);
- g) promuovere attività culturali quali conferenze, dibattiti, proiezioni e mostre;
- h) promuovere iniziative tese alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio naturale, ed alla sostenibilità culturale, sociale, generazionale, economica, turistica, sportiva ed artistica delle montagne;
- i) organizzare, anche in eventuale collaborazione con le Sottosezioni consorelle, idonee iniziative tecniche e culturali per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento di attività alpinistiche, escursionistiche, sci-alpinistiche, sciistiche, speleologiche, naturalistiche, dell'alpinismo giovanile, nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero di vittime;
- l) rendersi disponibile a collaborare, nei limiti delle proprie competenze ed organizzazione tecnica, ad iniziative di protezione civile;
- m) pubblicare eventuali periodici locali e collaborare con la Sezione di Bergamo per la realizzazione dell'annuario;
- o) promuovere la condivisione della cultura delle diversità per l'inserimento di persone con disabilità nel tessuto sociale e nella nostra Associazione;
- p) promuovere ogni altra attività che a giudizio del Consiglio Direttivo corrisponda alle finalità del CAI, oltre ad eventuali opere ai fini sociali, filantropiche, di solidarietà e di valorizzazione a favore delle popolazioni montane sotto forma di volontariato.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente

dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore dell'associazione, della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari sono assicurati dall'associazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontario, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 20 per cento del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'art. 35, co. 1, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Organizzazione e cariche sociali

Art. 5 - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci,
- b) Il Consiglio Direttivo,
- c) L'Organo di Controllo quando vengono superati i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017,
- d) Il revisore legale quando vengono superati i limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Possono essere costituite Commissioni Tecniche.

Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale le cariche degli organi sociali sono a titolo gratuito e possono essere conferite a soci maggiorenni iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.

La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o al convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato, a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso.

Identico principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.

TITOLO II

Soci

Art. 6 - I Soci dell'Associazione si distinguono in: benemeriti, ordinari (vitalizi o annuali), famigliari e giovani, secondo quanto stabilito dallo Statuto del CAI, con disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. L'Associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti di Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di Promozione Sociale associate. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 7 - Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei soci con le modalità previste dal Regolamento Generale e Sezionale.

L'ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso. Il candidato aspirante socio può appellarsi all'assemblea dei soci, una volta ricevuta la deliberazione motivata da parte del Consiglio Direttivo che ne delibera il diniego all'ammissione, entro il termine di 60 giorni. Il rapporto associativo ha effetto per la durata dell'anno sociale corrente alla data della iscrizione. La domanda presentata nell'ultimo bimestre ha effetto anche per l'anno successivo. L'Assemblea dei Soci determina annualmente, se il Consiglio Direttivo lo propone, una eventuale quota associativa aggiuntiva, comunque nel rispetto delle indicazioni segnalate dalla Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli.

Diritti del Socio

Art. 8 - I diritti del Socio sono quelli stabiliti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., per il perseguimento degli scopi di solidarietà sociale, così come indicato nell'art. 3.

Tutti i soci ordinari e familiari maggiorenni hanno diritto di voto.

Tutti i soci hanno diritto di voto e viene garantito anche ai soci minorenni tramite chi esercita la responsabilità genitoriale. L'elettorato passivo e il diritto di

assumere incarichi nel Club Alpino Italiano compete ai soli soci maggiorenni, secondo l'ordinamento della struttura centrale e delle strutture territoriali.

Le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.

Gli Associati hanno inoltre diritto di esaminare i Libri sociali, secondo le modalità previste dal Regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Obblighi dei Soci

Art. 9 - Il Socio s'impegna, con l'ammissione, ad osservare lo Statuto nonché il Regolamento Generale del C.A.I., incluso lo Statuto del CAI Sezione di Bergamo, si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo dell'associazione. All'atto dell'iscrizione il socio è tenuto a versare all'Associazione:

- a) la quota di ammissione;
- b) la quota associativa annuale, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI e di quelli Sezionali;
- c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
- d) eventuali contributi straordinari, destinati a fini istituzionali.

Le somme dovute alle lettere b) c) d) di cui al comma precedente, devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.

Il Socio non in regola con i versamenti perde ogni diritto spettante ai soci.

Trasferimento e cessazione della qualità di Socio

Art. 10 - Il trasferimento da una sezione ad un'altra da effettuarsi contestualmente al rinnovo dell'adesione annuale, deve avvenire tramite il sistema informatico in dotazione alla Sede Legale dell'ente.

La qualità di Socio cessa: per morte, per dimissioni, per morosità, per radiazione come specificato dal successivo articolo, o per scioglimento dell'Associazione.

Le dimissioni dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo della Sottosezione e saranno irrevocabili, con effetto immediato e con esclusione del diritto di restituzione dei ratei della quota associativa versata.

Regole di comportamento e sanzioni disciplinari

Art. 11 - Il Socio deve comportarsi secondo i principi informatori dell'Associazione e secondo le regole della corretta ed educata convivenza.

Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del Regolamento disciplinare del CAI. Contro i provvedimenti disciplinari l'associato può ricorrere a norma del Regolamento disciplinare del CAI.

TITOLO III Assemblea dei Soci

Costituzione e validità

Art. 12 - L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione: essa rappresenta tutti i Soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea Ordinaria Annuale tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale relativa all'anno in cui si tiene l'Assemblea. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio. I componenti del Consiglio Direttivo non possono rappresentare altri soci per delega.

L'ammissione all'Assemblea è subordinata all'esibizione della tessera del CAI sezione di Bergamo in regola con i versamenti delle quote sociali.

La verifica del diritto di partecipare all'Assemblea spetta alla Commissione di Verifica Poteri nominata dal Consiglio Direttivo. In prima convocazione le Assemblee sono valide se è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, salvo diverse disposizioni del presente Statuto.

Convocazione

Art. 13 - Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea, in via ordinaria, per l'approvazione dei rendiconti, delle relazioni e per dar corso al rinnovo delle cariche sociali, almeno una volta all'anno, entro il 31 marzo, nonché tutte le volte che lo riterrà necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. L'assemblea è altresì convocata in caso di inadempienza del Consiglio Direttivo, su iniziativa dell'Organo di Controllo se nominato.

L'avviso per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria Annuale deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione e deve essere affisso presso la sede sociale almeno 15 giorni prima della riunione stessa. Il Consiglio Direttivo può comunque decidere modalità aggiuntive per rendere meglio conoscibile ai soci l'avviso di convocazione.

Compiti dell'Assemblea dei Soci

Art. 14 - L'Assemblea dei soci:

- a) approva la relazione morale e finanziaria del Consiglio Direttivo;
- b) approva i rendiconti annuali;
- c) delibera su ogni altra questione che venga proposta dal Consiglio Direttivo o da una mozione scritta e firmata da almeno un decimo dei Soci depositata presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell'Assemblea. Non può partecipare alle delibere chi, nelle stesse, ha un interesse economico;
- d) delibera sull'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- e) determina annualmente per le diverse categorie di Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, una eventuale quota associativa aggiuntiva, rispetto alla quota stabilita dall'Assemblea della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli, a valere per l'anno successivo.
- f) delibera sui contributi straordinari da porre a carico dei Soci, con vincolo di destinazione per finalità istituzionali;
- g) nomina e revoca del Consiglio direttivo e dell'Organo di controllo;
- h) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- l) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- m) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- n) delibera lo scioglimento dell'associazione nel rispetto del presente statuto e dello statuto e regolamento della sezione;
- o) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 15 - L'assemblea nomina il proprio presidente, il segretario e, per le votazioni su singoli punti dell'ordine del giorno tre scrutatori tra i soci non ricoprenti cariche sociali. Il segretario cura la redazione del verbale della seduta.

Art. 16 - Le delibere delle Assemblee ordinarie sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. Per l'alienazione di rifugi e altre opere alpine e la costituzione di diritti reali sugli stessi le delibere dovranno ottenere la maggioranza di due terzi dei voti dei soci presenti di persona o per delega. Le delibere delle Assemblee straordinarie sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti, mentre lo scioglimento dell'Associazione deve essere approvata da almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Le delibere relative alle alienazioni di immobili e/o costituzioni di diritti reali sui rifugi e opere alpine acquistano efficacia solo dopo la ratifica da parte della Sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano - C.A.I. - Antonio Locatelli e del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I. a norma dello Statuto nazionale.

Art. 17 - Durante l'Assemblea ordinaria annuale coincidente con la scadenza triennale del Consiglio Direttivo, avranno inizio le votazioni, secondo il Regolamento per le elezioni sezionali, per l'elezione dei Consiglieri e dell'Organo di Controllo e del Revisore legale quando obbligatori. Il voto sarà espresso liberamente mediante votazione con scheda segreta. È escluso il voto per acclamazione. Potranno votare ed essere votati esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.

Le schede, per essere valide dovranno pervenire alla sede sociale entro la data stabilita dal Consiglio Direttivo e comunque dopo la data dell'Assemblea. L'Assemblea nomina la commissione Elettorale, formata da un Presidente e da due Scrutatori scelti fra i soci non ricoprenti cariche sociali.

I risultati dovranno essere esposti nella sede sociale e comunicati per conoscenza alla Sezione di Bergamo del C.A.I. entro 30 giorni dalla data dello spoglio.

Non possono ricoprire cariche i dipendenti dell'Associazione e coloro che hanno rapporti economici continuativi con l'Associazione stessa.

TITOLO IV

Consiglio direttivo e Presidente

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione e consta di un numero di componenti non inferiore a 7 e non superiore a 15, eletti dai tra i soci con le modalità fissate nel precedente art. 17. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti eletti dall'assemblea ed è rieleggibile una prima volta e potrà essere ulteriormente rieletto dopo almeno un anno di interruzione. Potrà in ogni caso essere rieletto Consigliere e potrà assumere, in ogni caso, le cariche di Vicepresidente o Segretario o Tesoriere. Il Consiglio elegge, tra i suoi componenti: un Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

In caso di dimissioni di un Consigliere, per qualunque causa, Il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione, nominando il primo dei soci risultante dalla lista dei non eletti, e degli eventuali successivi.

Il Consigliere così nominato resterà in carica limitatamente sino alla conclusione del periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore. Ove per qualunque motivo non vi siano sostituti nella lista dei non eletti, dovrà essere convocata l'assemblea dei soci per indire nuove elezioni.

In caso di recesso o di dimissioni della maggioranza dei consiglieri, l'intero organo è dimissionario ed i suoi componenti rimasti in carica o, in difetto, l'Organo di Controllo hanno l'obbligo di convocare entro 30 giorni dal verificarsi di tale eventualità l'Assemblea dei soci, per procedere alle nuove nomine.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Compiti del Consiglio Direttivo

Art. 19 - Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente statuto o nello Statuto della sezione di Bergamo del Club Alpino Italiano – C.A.I. - Antonio Locatelli o del Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo del C.A.I.

Sono compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) stabilire il programma di attività dell'Associazione e dare corso alla sua attuazione;
- b) convocare l'Assemblea dei soci, fissando i termini per le votazioni delle cariche sociali;
- c) redigere il rendiconto annuale, il bilancio preventivo e formulare la relazione di missione;
- d) proporre all'Assemblea l'eventuale quota sociale aggiuntiva nonché controllare la regolarità dei versamenti delle quote associative;
- e) deliberare eventuali variazioni del bilancio preventivo;
- f) gestire le attività patrimoniali e finanziarie dell'Associazione;
- g) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione;
- h) ratificare i provvedimenti adottati in caso di necessità o urgenza dal Comitato di presidenza se nominato o dal Presidente;
- i) deliberare sulla domanda di ammissione di nuovi Soci;
- l) assumere provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci;
- m) conferire incarichi professionali;
- n) istituire o sciogliere commissioni tecniche, gruppi di Soci o incaricare soci per lo svolgimento di determinate attività sociali;

o) concedere il patrocinio o la partecipazione dell'Associazione ad attività promosse da enti esterni.

Convocazioni

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso la sede sociale, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 21 - Le deliberazioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se riportano il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. Degli argomenti trattati e delle deliberazioni adottate viene redatto verbale a cura del Segretario od eventualmente da un verbalizzatore anche non Consigliere.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 22 - Il Consigliere che per tre volte, senza giustificato motivo, non sia intervenuto alle riunioni decade dalla carica. Al Consigliere cessato dalla carica nel corso del triennio, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti nell'Assemblea immediatamente precedente, il quale rimane in carica sino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio.

TITOLO V Presidenza

Presidente e Comitato di presidenza

Art. 23 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione: convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato di

Presidenza. Il Presidente firma i bilanci ed i diversi titoli di pagamento; dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Segretario e dai componenti del Comitato di presidenza. Il Comitato di Presidenza è istituito o sciolto con libera decisione del Presidente; è composto dal Presidente, dal Vicepresidente, dal Tesoriere e dal Segretario. Il Comitato di Presidenza può essere convocato dal Presidente per predisporre l'ordine del giorno da sottoporre al Consiglio Direttivo nonché per deliberare su questioni urgenti. Le riunioni sono valide se partecipa la maggioranza dei componenti il Comitato stesso. Circa le decisioni d'urgenza il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni d'urgenza assunte dal Presidente o dal Comitato devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella seduta immediatamente successiva. Il Vicepresidente, anche in via disgiuntiva, assiste il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di suo impedimento.

Vicepresidente, Segretario e Tesoriere

Art. 24 - Il Vicepresidente assiste il Presidente nelle sue funzioni inoltre attua gli incarichi a lui conferiti.

Il Segretario redige o verifica i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio e sovrintende alla segreteria dell'Associazione.

Il Tesoriere ha la responsabilità dei fondi dell'Associazione, ne cura l'amministrazione e sovrintende ai servizi contabili ed amministrativi dell'Associazione.

TITOLO VI

Organo di Controllo e Revisione Legale

Art. 25 - L'Organo di Controllo, anche monocratico, deve essere nominato quando vengono superati i limiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

Patrimonio-Entrate Esercizio Sociale-Scioglimento

Patrimonio sociale

Art. 26 - Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva formati con eccedenze di bilancio;
- c) dal fondo patrimoniale di garanzia;
- d) qualsiasi altro bene oggetto di donazione, lascito, elargizione o eredità a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statuari.

E' vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve comunque denominate, di beni patrimoniali in genere ai sensi dell'art. 8) comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale potrà essere accresciuto con donazioni, lasciti, e contributi che perverranno con tale specifica destinazione nonché da ogni altra entrata che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a tale fine.

Il patrimonio sociale come le rendite del patrimonio ed ogni entrata non destinata al suo incremento, comprese le quote associative, i contributi pubblici e privati, ed i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle attività istituzionali e sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Entrate sociali

- Art. 27** - Le entrate dell'Associazione sono determinate da:
- a) quanto di spettanza della sottosezione della quota annuale fissata dall'Associazione CAI Bergamo;
 - b) quote associative annuali;
 - c) proventi derivanti dall'attività dell'Associazione;
 - d) sovvenzioni da parte di enti pubblici e privati e persone fisiche.

- Art. 28** - Al fine di integrare i mezzi finanziari per svolgere le attività istituzionali, l'Associazione, in via accessoria e strumentale, può:
- a) procedere alla vendita di articoli (ad esempio libri, riviste, guide, carte, distintivi, ecc.) di carattere alpinistico, escursionistico, scialpinistico, sci-escursionistico, naturalistico e speleologico;
 - b) gestire o dare in gestione i propri rifugi alpinistici ed escursionistici, e comunque il proprio patrimonio immobiliare;
 - c) svolgere ogni altra attività che realizzi le finalità di cui all'art. 3.

Esercizio sociale

Art. 29 - L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo Sezionale redige il bilancio consuntivo che, unitamente alla relazione di missione e dell'organo di controllo ove previsto, devono essere presentati all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie oltre a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte. Al superamento dei limiti di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore, dovrà essere predisposto il Bilancio Sociale e sottoposto per l'approvazione all'assemblea dei soci.

Scioglimento

Art. 30 - In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, alla Sezione di Bergamo del

Club Alpino Italiano A.P.S. o, in mancanza, ad altro ente del terzo settore nel rispetto di quanto previsto dalla Legge.

TITOLO VIII

Disposizioni generali

Tentativo di conciliazione in caso di controversie

Art. 31 - Le controversie che dovessero sorgere fra i Soci o fra i Soci ed organi dell'Associazione e relative alla vita dell'Associazione stessa, sono giudicate e decise secondo le competenze previste da Regolamento disciplinare del CAI.

Scritture contabili

Art. 32 - Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

Libri sociali

Art. 33 - L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli associati o aderenti;
- b) Libro dei volontari contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'Associazione;
- c) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- d) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
- e) Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali se istituiti.

I libri di cui alle lettere a, b), c), d) sono tenuti dal Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono. I verbali di Assemblea e di Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Riferimento Statuto CAI Sezione di Bergamo

Art. 34 - Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano lo Statuto ed i Regolamenti della Sezione di Bergamo del Club Alpino

Italiano. – C.A.I. Antonio Locatelli, nonché la normativa di cui al D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e relative disposizioni attuative nonché, per quanto non previsto dal Codice del Terzo Settore ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Commissioni tecniche e Gruppi di Soci

Art. 35 - Le commissioni vengono istituite o sciolte secondo quanto previsto dall'art. 19, lettera n).

I componenti delle commissioni sono scelti fra i Soci, per loro competenze specifiche e capacità nel campo in cui sono chiamati ad operare. Il Consiglio Direttivo può nominare un proprio Consigliere, quale componente di diritto, per ciascuna commissione.

Art. 36 - Le commissioni hanno funzioni consultive. Assumono funzioni deliberative ed organizzative nello svolgimento di programmi di attività di propria specifica competenza, preventivamente approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 37 - Possono costituirsi, nell'ambito dell'Associazione, Gruppi di Soci aventi particolare autonomia dal punto di vista tecnico organizzativo, su richiesta scritta di almeno trenta Soci ordinari.

I Gruppi di Soci sono costituiti o sciolti secondo quanto disposto dall'art. 19 lettera n) del presente Statuto. A tale Gruppo potranno aderire tutti i Soci dell'Associazione che ne facciano richiesta scritta. L'attività dei Gruppi è disciplinata da un proprio regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. I Gruppi di Soci soggiacciono a tutte le norme attinenti alle Commissioni Tecniche nell'ambito dell'Associazione.